

Circolare 9 2026 - Dichiarazione annuale IVA 2026 - periodo d'imposta 2025

Cliente _____

N.ro _____

Informazioni generali

- Prospetto liquidazione Iva annuale 2025
- Prospetto liquidazioni Iva periodiche 2025
- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata (periodo 2024) (se non già a disposizione del nostro studio)
- Copia lettere intento ricevute per anno 2025 con ricevuta protocollo telematico e n.ro progressivo attribuito
- Copia delle "Comunicazione liquidazione periodiche IVA - LIPE" inviate per l'anno 2025
- Copia modelli F24 per versamenti periodici, per versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per versamento dell'acconto di dicembre 2025 e per utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- Copia pagamenti a seguito comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento.
- Copie modelli INTRA presentati nell'anno 2025 per acquisti e cessioni intracomunitarie e compilare l'allegato prospetto raccordo intra - contabilità
- Copia fatture beni ammortizzabili acquistati e ceduti nel 2025
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2025 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2025 chiesti a rimborso o in compensazione.
- Nuovo codice ATECO 2025
- Bilancio provvisorio al 31-12-2025
- Partitari contabili relativi alle: (i) immobilizzazioni, (ii) leasing, (iii) iva indetraibile
- Copie fatture, elenco di tutte le operazioni effettuate in reverse charge
- Copie fatture, elenco dettagliato di tutte le operazioni con regime speciale dei beni usati (DL 41/95).
- Copie fatture, elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Compilare raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità
- Visto di conformità per compensazione credito oltre € 5.000 Si - No
- Sono presenti debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500? Si - No

Conferma la modalità di versamento IVA Trimestrale

Vuole optare per la tenuta della contabilità ordinaria

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Opzione per regime forfetario - Ultima dichiarazione IVA Si
 Importo rettifica dichiarazione (Art. 19 bis2)

VA15 Società non operative di comodo Si No

VE32	Altre operazioni non imponibili (Non concorrono formazione plafond)	
	- N.I. art. 50-bis, comma 4, c), d), e), h) D.L. 331/93	Cessioni beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA
	- N.I. art. 38-quater, comma 1	Cessioni di beni a residenti extraCee
	- N.I. 50-bis, comma 4, i)	Traferimenti da un deposito iva ad un altro
	- N.I. D.L. 41/1995 (regime del margine rigo 18)	Differenza dei corrispettivi che non costituisce margine
	- N.I.	
VE33	Operazioni esenti art. 10	
	- Esente art. 10, n. da 1 a 9	Solo se accessorie (locazioni) nell'attività propria di impresa
	- Esente art. 10, n. 27-quinques	Beni acquistati senza detrazione IVA
	- Esente art. 10	Operazioni esenti esclusi i precedenti casi specifici
VE34.2	Operazioni non soggette a imposta da 7 a 7 septies	
VE35	Operazioni in regime di reverse charge	
VE35.2	Operazioni non soggette art. 74, comma 7 - 8	Cessione di rottami, cascami... e altro materiale di recupero
VE35.3	Cessioni di oro industriale ed argento puro (art. 10, n. 11)	
VE35.4	Sub appalto nel settore edile (R.C. Art. 17 c.6 lett A)	
VE35.5	Cessione di fabbricati strumentali (R.C. Art. 17 c.6 lett A bis)	
VE35.6	Cessioni telefoni cellulari (R.C. Art. 17 c.6 lett b)	
VE35.7	Cessioni microprocessori tablet Pc (R.C. Art. 17 c.6 lett c)	
VE35.8	Prestazioni comparto edile (R.C. Art. 17 c.6 lett A ter)	
VE35.9	Operazioni settore energetico (R.C. Art. 17 c.6 lett D bis- ter- quater)	
VE37	Operazioni con imposta esigibile nell'anno 2026	{Regim iva per cassa Art 32 bis DL 83/2012 - Farmacie
VE38.1	Operazioni Split Payment con Pubbliche Amministrazioni (Art. 17 ter)	Split payment - fatture elettroniche
VE38.2	Prestazioni a imprese trasporto logistica - IVA versata da committente	Imponibile e IVA
VE39	(-) Oper. effettuate in anni precedenti con Iva esigibile nel 2025	{del pagamento e con il metodo iva per cassa
VE40	(-) Cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni	Totale imponibile delle fatture di vendita
VE50	Volume d'affari	

Note

Acquisti		Imponibile	IVA
QUADRO VF Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF2	IVA 4%	
	VF4	IVA 5%	
	VF11	IVA 10%	
	VF13	IVA 22% (No fatture split payment VE38)	
		IVA 22% - DETRAZ 50%	
		IVA 22% - DETRAZ 60%	
		IVA 22% - Reverse charge edile	
		IVA 22% - Integrazione intracomunitari	
	VF	totale 22%	
		Totale IVA	
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)		(Obbligatoria compilazione quadro VC)
	- Acquisti in esenzione con dichiarazione di intento fornitore nazionale		
	- Acquisti in esenzione con dichiarazione di intento in dogana		
VF18.1	Altri acq. non imponibili e regimi speciali		
	- N.I. D.L. 41/1995 (regime del margine)		Acquisti in regime beni usati analitico e globale
	- N.I. art. 40, comma 2, D.L. 331/93		Triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente
	- N.I. art. 8, comma 1, lettera a)		Acquisti di beni all'interno per triangolazioni extracee
	- N.I. art. 50 bis c. 4 a, b, e, h) D.L. 331/93		Acquisti di beni servizi depositi iva
	- N.I. art. 58, comma 1, D.L. 331/93		Acquisti di beni all'interno per triangolazioni intracomunitarie
	- N.I. Art. 9 comma 1		Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
	- N.I. art. 42 d.l. 331/93		Acquisti Intra non imponibili
VF18	Esenti art. 10		
VF19	Acquisti da soggetti minimi (regime di vantaggio) L. 244/2007		
VF19	Acquisti da soggetti forfetari L. 190/2014		
VF20	Acquisti non soggette all'imposta effettuate da terremotati		
VF21	Acquisti con detrazione ridotta (Es. 20% o 40% non detr. Art 19 bis 1)		
VF22	Imponibile con IVA indetraibile		
VF23	Acquisti con detrazione differita al 2026 - Regime cassa DL83/2012		
VF24	(-) Acquisti registrati in anni precedenti con imposta detraibile 2025		
VF25	Totale acquisti		
VF26	Arrotondamenti		
VF27	IVA assolta sugli acquisti		
VF28.1	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile	Imposta

Vj-9

VF28.2	Importazioni da bolle doganali	Imponibile		Imposta	
VF28.3	Altri				
	Operazioni con S. Marino [acquisto di beni]	senza pag. IVA		con pag. IVA	

	Mese	Plafond utilizzato 2025		Vol. Affari - Esportazioni 2025	
		Interno o UE	Importazione	Vol. Affari	Esportazioni
VC1	Gennaio				
VC2	Febbraio				
VC3	Marzo				
VC4	Aprile				
VC5	Maggio				
VC6	Giugno				
VC7	Luglio				
VC8	Agosto				
VC9	Settembre				
VC10	Ottobre				
VC11	Novembre				
VC12	Dicembre				
VC13	Totale				

		Imponibile	Imposta
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo stato Città del Vaticano e dalla Rep. S. Marino [art. 71, comma 2, inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, comma 7-8 D.L. 269/2003]		
VJ2	Estrazioni beni da depositi IVA [art. 50-bis, comma 6, D.L. 331/93]		
VJ3	Acquisti di beni e servizi da non residenti [art. 17, comma 2]		
VJ6	Acquisti all'interno di beni [art. 74, comma 7-8 (art. 35 D.L. 269/2003)] rottami, cascami, scarti di ossa, ecc.		
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni, oro, PC, tablet, console, ecc.		
VJ10	Importazioni di rottami senza pagamento dell'iva in dogana [art. 74, comma 7-8 (art. 35 D.L. 269/2003)] (art. 70 c. 6)		
VJ12	Acquisti di servizi da sub appaltatori edilizia (art. 17 c. 6 - lett a)		
VJ13	Acquisti di fabbricati (Art. 17, comma 6, lett a bis)		
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (Art. 17 c. 6 lett b)		
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (Art. 17 c. 6 lett c)		
VJ16	Acquisti reverse charge comparto edile (Art. 17c. 6 lett a-ter)		
VJ17	Acq. beni servizi settore energetico (Art. 17 c.6 lett d bis- ter- quater)		
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter (pubbl. amministrazioni ..)		
VJ19	Totale imposta		

VJ30	Acquisti di servizi da parte di imprese mov. merci logistica		
-------------	--	--	--

Liquidazioni Mese - Trimestre		Importo da versare o (-) a credito	Importo versato	importo comunicato con periodica	Sub form	Ravv	Data Versamento
QUADRO VH Liquidazioni periodiche rieepilogative per tutte le attività esercitate	VH1	Liquidazione periodica gennaio					
	VH2	Liquidazione periodica febbraio					
	VH3	Liquidazione periodica marzo (liquidazione 1 trimestre)					
	VH4	1° TRIMESTRE					
	VH5	Liquidazione periodica aprile					
	VH6	Liquidazione periodica maggio					
	VH7	Liquidazione periodica giugno (Liquidazione 2 trimestre)					
	VH8	2° TRIMESTRE					
	VH9	Liquidazione periodica luglio					
	VH10	Liquidazione periodica agosto					
	VH11	Liquidazione periodica settembre (Liquidazione 3 trimestre)					
	VH12	3° TRIMESTRE					
	VH13	Liquidazione periodica ottobre					
	VH14	Liquidazione periodica novembre					
	VH15	Liquidazione periodica dicembre					
	VH16	4° TRIMESTRE					
		TOTALE					
VH17	Acconto (indicare il dovuto anche se non versato)						

Contribuenti Trimestrali: gli Importi da versare e gli Importi versati devono essere comprensivi dell'1% per interessi relativa ai primi tre trimestri.

Tutti i contribuenti: gli importi versati non devono essere comprensivi degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativo ai versamenti periodici dell'anno.

Se il versamento è stato fatto avvalendosi del ravvedimento operoso barrare la casella relativa con riferimento ai periodi interessati.

Nel caso di più versamenti per lo stesso mese o trimestre, indicare gli estremi dell'ultimo versamento.

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			
VL1	IVA a debito (VE26+Vj19)		
VL2	IVA detraibile (VF71)		
VL3	IVA DOVUTA (VL1-VL2)		
VL4	IVA A CREDITO (VL2-VL1)		
VL8.1	Credito IVA dell'anno 2024 o Credito annuale non trasferibile		
VL8.2	di cui se società con liq. dell'IVA di gruppo, credito richiesto a rimborso in anni prec.ti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		
VL9	Credito IVA da dich. per anno 2024 compensato nel modello F24		
VL11.1	Crediti da dichiarazioni integrative VN ex art. 8 c. 6-quater DPR. 322/98		
VL12.1	Versamenti periodici omessi da quadro VQ		
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		
VL22	Credito IVA primi 3 trimestri dell'anno compensato nel mod. F24		
VL23	Interessi 1% sulle liquidazioni trimestrali		
VL25	Eccedenza credito anno precedente (VL8.1-VL9)		
VL26	Credito da detrarre perché negato il rimborso		
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni o per l'acconto		
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno		
VL30.1	Ammontare IVA periodica	1	
VL30.2	IVA periodica dovuta	2	
VL30.3	IVA periodica versata	3	
VL30.4	IVA periodica versata a seguito comunicazione irregolarità	4	
VL30.5	IVA periodica versata a seguito cartella di pagamento	5	
Totale IVA Versata			
Mancati versamenti - Differenza fra IVA dovuta e IVA versata			
Totale Debiti IVA (VL3+ da VL20 a VL23)			
Totale Crediti IVA (VL4+VL11.1+ VL12.1+da VL24 a VL31)			
VL32	I.V.A. A DEBITO (risultato della dichiarazione)		
VL33	IVA A CREDITO (risultato della dichiarazione)		
VL34	Eventuale credito d'imposta da detrarre in dichiarazione		
VL36	Interessi 1% dovuti in dichiarazione dai soggetti trimestrali		
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32-VL34+VL36)		
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33)		
VL40	Versamenti fatti in restituzione di credito utilizzato impropriamente versato con codice 6099 e ora utilizzabile		
VL41	Differenza fra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	1	
	Differenza fra Credito IVA potenziale e Credito IVA EFFETTIVO	2	
Credito potenziale			

QUADRO VQ Versamenti periodici omessi Prospetto a cura dello studio	ANNO	2 - Differenza Iva = IVA periodica dovuta e versata - Versamenti Lipe - V3	3 - Differenza tra credito potenziale - effettivo VL30 - VL3	4 - Iva periodica versata da comunicazioni anni preced.	5 - Iva periodica versata da comunicazione irreg.	6 - Iva periodica versata da cartella	Credito maturato differenza (5+6) - (2-3- 4)

Note

QUADRO VT
Separata
indicazione delle
operazioni
effettuate nei
confronti di
consumatori
finali e soggetti
IVA

VT1

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili verso consumatori finali

Operazioni imponibili verso soggetti IVA

Imponibile

Imposta

Imponibile	Imposta

Operazioni imponibili verso consumatori finali

Lombardia

Imponibile

Imposta

Imponibile	Imposta

QUADRO VO OPZIONI (Elencate solo le principali)				Opzione	Revoca	
Opzioni e revoche solo IVA	VO1	Rettifica detrazione per beni strumentali (Art. 19 bis2)		<input type="radio"/>		
	VO2	Liquidazioni trimestrali (Art 7 DPR 542/1999)	Dal 2025 - 1 anno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO4	Esercizio di più attività (Art. 36)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO8	Acquisti intracomunitari (art 38 c. 6 DL 331/1993)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO9	Cessione beni usati - Applicazione del metodo ordinario oggetti d'arte, antiquariato (1)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Cessione beni usati - Applicazione del regime ordinario Iva anziché regime del margine (2)			<input type="radio"/>	
		Cessione beni usati - Opzione passaggio da metodo analitico a metodo analitico (3)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	VO15	Opzione regime Iva per cassa (Art 32 bis DL 83-2012)	Dal 2025 - 3 anni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
VO18	Opzione per (OdV) e (ApS) per regime forfettario (art 1 co 54-63 L. 190/2014)		<input type="radio"/>			
Opzioni e revoche solo Dirette	VO20	Opzione regime contabilità ordinaria per imprese	Dal 2025 - 3 anni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO21	Opzione regime contabilità ordinaria per esercenti arti e professioni	Dal 2025 - 1 anno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO26	Tenuta registri Iva senza separata indicazione incassi e pagamenti	Dal 2025 - 3 anni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Opzioni e revoche sia IVA che Dirette	VO30	Opzione regime forfettario Legge 398/1991	Dal 2025 - 5 anni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO33	Regime Forfettario (L 190/2014) Opzione x regime ordinario	Dal 2025 - 3 anni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	VO34.1	Da Minimo opzione per regime Iva ordinario IVA e IIDD.	Dal 2025	<input type="radio"/>		
	VO34.2	Da Ordinario con requisiti minimo opzione forfettario.	Dal 2025	<input type="radio"/>		
	VO34.1	Da Minimo 2015 opzione per regime forfettario.	Dal 2025	<input type="radio"/>		

Note

Rigo VO2	Liquidazioni trimestrali – la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2024 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro ovvero non superiore a 800.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2025 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensili. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 800.000 euro. L'opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.
Rigo VO4	Esercizio di più attività – la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2025, comunicano di aver optato per l'anno 2025 per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma. L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La casella 2 deve essere barrata in caso di revoca dal 2025 dell'opzione.
Rigo VO9	(1) Applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine. La casella 1 deve essere barrata nel caso di opzione, a decorrere dal 2025, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine. L'opzione è vincolante per un triennio (2025-2027). La casella 4 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione. (2) Applicazione del regime ordinario IVA. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2025 il regime ordinario dell'IVA, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine.

	(3) Passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico). La casella 3 deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2025, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico). L'opzione è vincolante per un triennio (2025-2027). La casella 5 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione.
Rigo VO15	Regime IVA per cassa – La casella 1 deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver optato a decorrere dal 1° gennaio 2025 per il regime dell'IVA per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 83. L'opzione è vincolante per almeno un triennio.
Rigo VO18	Regime speciale forfettario per ODV e APS - Deve essere barrata dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che hanno optato, nell'anno 2025, per l'applicazione del regime previsto dall'art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
Rigo VO20	Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti interessati che avendo conseguito nell'anno 2024 ricavi per un ammontare non superiore a 500.000 euro (servizi), ovvero a 800.000 euro (altre attività) hanno esercitato per il 2025 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione è vincolante per almeno un triennio e resta valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione.
Rigo VO21	Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695 del 1996 La casella 1 deve essere barrata dai professionisti che hanno esercitato l'opzione per il 2025 per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione.
Rigo VO26	Rigo VO26, la casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione.
Rigo VO30	Applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991 - La casella 1 deve essere barrata da tutti i soggetti che intendono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2025, per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398. L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio. La casella 2 deve essere barrata in caso di revoca della predetta opzione.
Rigo VO32	AGRITURISMO - la casella 1 deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, che hanno optato a partire dall'anno 2025 per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.
Rigo VO33	Rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014, hanno optato, nell'anno 2025 per la determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione (Circolare n. 10/E del 4 aprile 2023, par. 3.1.1)
Rigo VO34	La casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, DL n. 98/2011, hanno optato, nell'anno 2025, per la determinazione dell'iva e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nell'anno 2014 per la determinazione dell'iva nei modi ordinari, revocano l'opzione effettuata e accedono dal 2025 al regime forfettario (art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014). La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio (DL 98/2011), revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2024, al regime forfettario (Legge n. 190/2014).

Note
